

FONDAZIONE CITTÀ DI RONCADE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Art. 1. (Istituzione del Servizio)

Il presente Regolamento disciplina gli interventi a sostegno della mobilità per le persone che non risultano essere in grado di servirsi dei normali mezzi di trasporto.

Art. 2. (Oggetto e Finalità)

La Fondazione, in un'ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere dei soggetti residenti, istituisce e gestisce il servizio di trasporto sociale, inteso come risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento agli anziani, per favorire una più ampia opportunità di indipendenza e di socializzazione.

Il servizio di trasporto sociale opera a favore delle persone anziane e/o con disabilità, aventi ridotta capacità motoria e rete familiare non in grado di provvedere da sé al trasporto, che siano residenti nel territorio comunale e che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici o nell'aiuto privato e sono perciò a rischio di esclusione ed isolamento.

Questo servizio ha come obiettivo il solo "trasporto di persone" con esclusione di qualsiasi altra prestazione che possa configurarsi come intervento di assistenza; esclude la prestazione di trasporto di "natura sanitaria", a meno che questa non rientri tra i casi di "obbligo di soccorso" al quale si è tenuti per legge.

Il trasporto sociale è gestito sulla base di richieste di singoli utenti.

Art. 3. (Destinatari)

Possono usufruire del servizio di cui all'art. 2 i cittadini del Comune di Roncade:

1. Persone ultra sessantacinquenni non-autosufficienti o parzialmente autosufficienti, con reti familiari ed informali carenti;
2. Persone con disabilità titolari di certificazione ai sensi della L. n. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Persone affette da momentanea o permanente patologia invalidante, impossibilitate ad usare altri mezzi.

Sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con ambulanza.

Non è consentito il trasporto di:

- ammalati gravi;
- persone affette da malattie contagiose;
- ricoveri urgenti in Ospedale.

Art. 4. (Requisiti di accesso)

I requisiti di accesso al servizio di trasporto sociale sono:

1. residenza nel Comune di Roncade;
2. condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo o da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l'utilizzo dei normali mezzi di trasporto;
3. impossibilità della rete familiare di garantire l'accompagnamento con mezzi idonei;
4. mancanza di patente di guida o inidoneità temporanea alla guida.

Art. 5. (Modalità di accesso al servizio)

I soggetti che intendono usufruire del Servizio di trasporto sociale devono presentare domanda alla Segreteria della Fondazione, su apposito modulo predisposto dall'Ufficio, almeno una settimana prima del trasporto.

L'attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chi ne abbia la cura o la rappresentanza.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- fotocopia carta d'identità;
- fotocopia tessera sanitaria (codice fiscale);
- eventuale certificazione medico-specialistica e ogni altra informazione utile all'organizzazione del servizio;
- eventuale attestazione ISEE relativa al nucleo familiare nel solo caso di richiesta di riduzione della compartecipazione economica.

Le domande presentate, istruite dalla Segreteria, saranno accolte solo se risultano rispettate le condizioni minime previste all'art. 4, dandone tempestiva comunicazione al richiedente.

In presenza di richieste in numero superiore alla disponibilità, la Fondazione si riserva di disporre l'ammissione al servizio determinando la precedenza tenuto conto degli utenti già in carico, dell'ordine cronologico delle richieste e sulla base di criteri di necessità, urgenza e stato di solitudine.

La domanda ha validità pluriennale, qualora si confermi annualmente il permanere della condizione di necessità.

Art. 6. (Tipologia dei trasporti)

Il servizio di trasporto sociale consente di effettuare viaggi, individuali, nei casi di seguito previsti (l'elenco sotto riportato ha carattere esemplificativo ma non esaustivo):

- a) accompagnamento individuale a visite mediche o specialistiche;
- b) accompagnamento per esami clinici;
- c) accompagnamento a cicli di cure legate alla patologia;
- d) accompagnamenti a centri diurni, sociali, sanitari, riabilitativi.

E' richiesta la presenza di un familiare o di un caregiver, nel caso in cui la persona trasportata abbia bisogno di assistenza oltre al mero trasporto.

Qualora trattasi di minore è necessaria la presenza di un familiare.

Art. 7. (Organizzazione)

Il servizio utilizza un automezzo idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n. 1 persona in sedia a rotelle e due passeggeri (oltre l'autista) ed attrezzato con elevatore omologato a norma di legge.

Il trasporto può avere carattere occasionale o continuativo oppure svolgersi in periodi brevi e definiti nell'arco dell'anno.

Il trasporto potrà essere effettuato da:

- partecipanti volontari della Fondazione;
- personale reso disponibile dal soggetto gestore della RSA di Roncade;
- soggetti appartenenti ad Associazioni di volontariato del territorio, in particolare del Ceriape.

I trasporti possono essere effettuati, di norma, nell'ambito del territorio dell'Azienda ULSS n. 2.

Per altre esigenze, debitamente certificate, il trasporto potrà eseguirsi anche oltre il limite anzidetto, esclusivamente per ragioni di carattere sanitario (visite ospedaliere, esami clinici, terapie, ecc.).

Il servizio può essere ridotto e/o sospeso per indisponibilità del mezzo o del personale.

Art. 8. (Modalità di fruizione del servizio)

Il trasporto prevede il solo accompagnamento della persona dal proprio domicilio al luogo previsto ed il ritorno presso l'abitazione, secondo tempi e modalità compatibili con l'organizzazione del servizio.

Potrà verificarsi l'esigenza di soddisfare contemporaneamente più persone, nella stessa fascia oraria e nello stesso luogo, se le prenotazioni coincidono o comunque lo consentono.

La Fondazione può, per precedenti prenotazioni, per esigenze prioritarie, per assenza dei mezzi o di volontari, non concedere il trasporto richiesto anche nel caso di prenotazione effettuata tempestivamente. La Segreteria dovrà in tal caso comunicare quanto prima (via telefono, mail, ecc.) al richiedente l'impossibilità di erogare il servizio.

Il personale incaricato del servizio di trasporto sociale non è autorizzato e non può assolutamente espletare attività di assistenza a domicilio.

Art. 9. (Verifiche)

La Segreteria è autorizzata a verificare, in qualsiasi momento, la sussistenza/permanenza in capo al/alla richiedente dei requisiti di accesso al servizio, come specificati nella domanda, provvedendo eventualmente alla immediata dimissione dal servizio.

Art. 10. (Compartecipazione economica al servizio)

I cittadini che usufruiscono del servizio sono tenuti a compartecipare ai costi dello stesso, corrispondendo alla Fondazione un contributo per ciascun viaggio effettuato, stabilito con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, variabile in base ai km percorsi e al numero di viaggi.

Con la medesima delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere stabiliti i casi di esenzione o di agevolazione in base a fasce di reddito e certificazione ISEE.

La modalità di versamento del contributo sarà concordata con la Segreteria al momento dell'ammissione al servizio. Il contributo andrà versato prima dell'erogazione del servizio.

In mancanza del previo versamento del contributo richiesto è discrezione della Fondazione Città di Roncade, in considerazione della situazione personale/familiare del richiedente, di erogare ugualmente la prestazione richiesta esigendo il versamento del contributo ad avvenuta esecuzione della prestazione.

Art. 11. (Norme di comportamento)

Per un'ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate dai fruitori del servizio:

- a) gli utenti sono tenuti ad atteggiamenti e comportamenti non lesivi e rispettosi nei confronti degli operatori del servizio e degli altri passeggeri;
- b) la comunicazione da parte dell'utenza di variazioni delle date ed orari del trasporto o sospensione del servizio deve essere effettuata con il massimo anticipo possibile e comunque non oltre il giorno prima del servizio. In caso contrario verrà ugualmente addebitata l'eventuale compartecipazione al servizio;
- c) al momento della prenotazione deve essere segnalata la presenza dell'accompagnatore, in mancanza del quale non sarà garantito il trasporto.

Art. 12. (Sospensione dal servizio)

La Fondazione si riserva di sospendere il servizio:

- a) in seguito ad accertati comportamenti scorretti, commessi dall'utente in violazione delle norme di cui al precedente art. 11, formalmente contestati dal conducente incaricato al trasporto;
- b) in seguito ad impossibilità da parte della Fondazione di assicurare il servizio, per qualsiasi causa, previa comunicazione inviata all'utente col maggior preavviso possibile.

Art. 13. (Dimissione dal servizio)

La dimissione dal servizio verrà disposta per le seguenti motivazioni:

- a) nel caso di reiterata violazione delle norme di comportamento di cui all'art. 11 da parte dell'utente;
- b) qualora venga riscontrato il mancato versamento della eventuale quota di compartecipazione dovuta ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento;
- c) qualora si accerti il venir meno dei requisiti di accesso previsti dagli artt. 3 e 4 del presente regolamento.